

Diario Quotidiano

A cura di Vincenzo D'Andò

LA RASSEGNA DI OGGI 01/03/2024

La newsletter
quotidiana in PDF
riservata agli Abbonati
di Commercialista
Telematico.com

- 1) *Russia contro Ucraina: pubblicate le misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia* _____ 2
- 2) *Avvio della campagna europea 2024 sugli infortuni sul lavoro* _____ 3
- 3) *IPCEI Cloud: stanziati 250 milioni di euro dal Mimit* ____ 4
- 4) *Attenzione alla nuova ondata di false comunicazioni "Accertamento Fiscale - Tributario"* _____ 5
- 5) *Proposte di legge: incentivi fiscali a favore dei lavoratori e delle imprese che adottano le diverse forme partecipative* _____ 6
- 6) *Il D.L. Milleproroghe 2024, convertito in Legge, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale: ecco le principali misure* _____ 7
- 7) *Albo CTU: dalla Giustizia le slide che illustrano la procedura di iscrizione online* _____ 12
- 8) *Modelli/istruzioni Redditi/IRAP 2024 e relativi tracciati informatici definitivi, al via anche gli ISA 2024 ai fini proposta di concordato preventivo biennale* _____ 13
- 9) *Veicolo d'investimento non residente: definite le linee guida per l'applicazione della remunerazione* _____ 18
- 10) *Contributi per gli enti privati gestori di attività formative* _____ 19
- 11) *Sismabonus: le Entrate rispondono a diversi quesiti* _ 20
- 12) *Assegno di maternità concesso dai Comuni: rivalutazione, per l'anno 2024, della misura dell'assegno e del requisito economico* _____ 21

1) Russia contro Ucraina: pubblicate le misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia

L'Agenzia delle Dogane (ADM), con l'avviso del 29 febbraio 2024, comunica l'avvenuta pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/768 del consiglio, del 26 febbraio 2024, che attua l'articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione della Russia contro l'Ucraina.

In particolare, l'Agenzia segnala la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L del 27 febbraio 2024, del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/768 del Consiglio, del 26 febbraio 2024, che attua l'articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina.

Come indicato nell'art. 1, l'allegato al suddetto Regolamento modifica l'allegato I del Regolamento (CE) n. 765/2006, relativo all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive, con decorrenza 28 febbraio 2024.

Per maggiori informazioni, l'ADM rimanda alla consultazione del Regolamento (UE) 2024/768 di cui al link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202400768.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

2) Avvio della campagna europea 2024 sugli infortuni sul lavoro

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) comunica l'adesione alla Campagna europea organizzata dal Comitato degli Alti Responsabili degli Ispettorati del Lavoro (SLIC) con l'obiettivo di verificare il rispetto degli obblighi del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza in relazione agli infortuni sul lavoro e sensibilizzare maggiormente in merito ai rischi connessi agli stessi infortuni.

I settori produttivi interessati sono **agricoltura e silvicoltura**, costruzioni e trasporti.

L'iniziativa si concluderà a settembre con un seminario internazionale, nel quale verranno presentati i resoconti dei risultati nazionali, mediante un modello comune e la conseguente elaborazione di una relazione di progetto che sarà consegnata allo SLIC per l'approvazione.

Nel dettaglio, la campagna di vigilanza ha lo scopo di:

- diffondere i risultati delle analisi e il materiale informativo realizzati in collaborazione con lo SLIC e i suoi focal points nazionali (per l'Italia, l'INAIL);
- stimolare un'efficace collaborazione tra gli stakeholder (lavoratori, datori di lavoro e loro rappresentanti nei settori di attività in cui si svolgerà la campagna, ossia micro, piccole e medie imprese, la società civile in generale), facilitando lo scambio di informazioni, conoscenze e buone pratiche per prevenire e ridurre gli infortuni nei luoghi di lavoro;
- promuovere la valutazione del rischio e le corrette ed efficaci misure di gestione per favorire l'obiettivo della riduzione degli infortuni sul lavoro.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

3) IPCEI Cloud: stanziati 250 milioni di euro dal Mimit

Dal 15 marzo 2024, imprese e organismi di ricerca selezionati potranno presentare domanda per le agevolazioni.

Il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy**, con avviso pubblico del **29 febbraio 2024**, ha definito il riparto delle risorse, i termini e le modalità di invio delle domande di agevolazione dell'intervento "IPCEI Cloud" (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo) a sostegno della realizzazione di **tecnologie avanzate Cloud ed edge computing**, con l'obiettivo di favorire la transizione digitale e verde.

Il provvedimento fa seguito alla Decisione della Commissione europea del 5 dicembre 2023, che ha autorizzato gli **aiuti di Stato** di sette paesi europei – Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Polonia, Spagna e Ungheria – all'esecuzione, fino al 2031, di progetti relativi ad attività di ricerca, sviluppo e innovazione, per un ammontare complessivo di 1,2 miliardi di euro.

Agli aiuti di Stato italiani potranno accedere le imprese e gli organismi di ricerca nazionali selezionati dal Ministero, a seguito della manifestazione d'interesse.

Le risorse stanziare sono **250 milioni** di euro, a valere sul PNRR "Missione 4 Componente 2 – Importanti progetti di comune interesse europeo". Le istanze per l'accesso alle agevolazioni potranno essere presentate dal **15 marzo al 15 maggio 2024**, attraverso la piattaforma informatica che sarà predisposta sul portale istituzionale del Ministero.

Le agevolazioni saranno fornite sotto forma di **contributo alla spesa**, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, seguendo le condizioni stabilite dalla Commissione europea e dal PNRR. Nel caso in cui le risorse non consentiranno il finanziamento integrale delle iniziative agevolabili, il Ministero procederà al riparto delle disponibilità adottando un criterio di proporzionalità nella determinazione degli importi di agevolazione spettanti a ciascuna istanza risultata eleggibile.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, i soggetti destinatari dell'intervento possono contattare l'indirizzo e-mail attuazione.ipcei@mimit.gov.it

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

4) Attenzione alla nuova ondata di false comunicazioni “*Accertamento Fiscale - Tributario*”

Continuano a circolare false comunicazioni e-mail dell’Agenzia delle entrate relative a presunte incongruità nelle dichiarazioni, tematica già nota almeno dal 1 Dicembre 2023.

Il fine di queste comunicazioni è quello di attirare l’attenzione della vittima cercando un contatto dal quale successivamente instaurare un’azione fraudolenta.

Qualora si desse riscontro ad una di queste comunicazioni, si potrebbero ricevere ulteriori e-mail con prospetti di calcolo di sanzioni penali e le coordinate bancarie per il pagamento delle stesse.

L’Agenzia delle entrate, con l’avviso del 29 febbraio 2024, raccomanda pertanto di non cliccare sui link in e-mail, di non fornire dati personali in occasione di eventuali telefonate legate a questo tipo di fenomeni e di non ricontattare assolutamente il mittente di eventuali comunicazioni.

Difatti, l’Agenzia delle entrate disconosce questa tipologia di comunicazioni, rispetto alle quali si dichiara totalmente estranea.

In caso di dubbi sulla veridicità di una comunicazione ricevuta dall’Agenzia, è sempre preferibile verificare preliminarmente consultando la pagina “Focus sul phishing”, rivolgersi ai contatti reperibili sul portale istituzionale www.agenziaentrate.gov.it o direttamente all’Ufficio territorialmente competente.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

5) Proposte di legge: incentivi fiscali a favore dei lavoratori e delle imprese che adottano le diverse forme partecipative

Tra le proposte di legge in discussione alla Camera dei deputati, quella degli incentivi riconosciuti in forma di agevolazioni fiscali, a favore dei lavoratori e delle imprese che adottano le diverse forme partecipative.

Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali destinate ai lavoratori, viene previsto, ad esempio, che le somme derivanti dalla distribuzione degli utili d'impresa ai dipendenti per una quota non inferiore al 10% del valore complessivo, siano soggette a un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali del 5%, entro l'importo complessivo massimo di 10mila euro lordi, se erogate in attuazione di contratti collettivi aziendali o territoriali. Si dispone, inoltre, che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente né pagano la sostitutiva, i contributi versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione degli utili, alle forme pensionistiche complementari e ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei, e i contributi per l'assistenza sanitaria.

Nel caso in cui l'impresa adotti un piano di partecipazione finanziaria dei lavoratori, sono deducibili, inoltre, i premi aziendali che possono essere riconosciuti ai dipendenti che hanno contribuito, collettivamente o individualmente, al miglioramento e all'innovazione di prodotti, servizi e processi organizzativi.

Sale, inoltre, fino a 40mila euro il limite entro il quale il valore delle azioni offerte ai dipendenti non concorre alla formazione del reddito imponibile. In particolare, tutto ciò è emerso nel corso dell'**audizione** che si è tenuta il **28 febbraio 2024**, presso la **Commissione Finanze della Camera dei deputati**, in seduta comune con la Commissione Lavoro.

L'**Agenzia delle entrate** ha fatto il punto sugli incentivi fiscali previsti dalle proposte di legge unificate riguardanti la partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell'impresa. Si tratta, particolare, di cinque proposte normative (AC. 300, AC. 1184, AC. 1299, AC. 1573 e AC. 1617), che puntano alla riformulazione del modello produttivo, fondato sull'applicazione di meccanismi partecipativi.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

6) Il D.L. Milleproroghe 2024, convertito in Legge, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale: ecco le principali misure

È stata pubblicata, sulla **Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024**, la **Legge 23 febbraio 2024, n. 18**, di conversione con modificazioni, del Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Il dispositivo si compone di 20 articoli.

Di rilievo, per quanto riguarda la materia lavoro, quanto previsto al comma 4-bis dell'articolo 18: la **proroga al 31 dicembre 2024** delle “esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti” per **avviare un contratto a tempo determinato oltre i 12 mesi** qualora non siano presenti dei casi previsti dalla contrattazione collettiva.

In particolare, il comma 4-bis che <<All'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di durata del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, le parole: «30 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».>>.

Legge n. 18/2024: Definizione agevolata delle cartelle e inosservanza dell'obbligo vaccinale

La Legge di conversione del Decreto “Milleproroghe” ha disposto significativi interventi in materia di Definizione agevolata delle cartelle e inosservanza dell'obbligo vaccinale.

Vediamo nel dettaglio le misure introdotte dalla Legge n. 18/2024, di conversione del DL n. 215/2023 (“Milleproroghe”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024.

L'art. 3-bis della Legge n. 18/2024 ha stabilito il differimento al **15 marzo 2024** dei termini di pagamento previsti per le prime due rate della Definizione agevolata, fissate rispettivamente al **31 ottobre 2023** (prima o unica rata) e al **30 novembre 2023** (seconda rata), già slittate al 18 dicembre 2023 dalla Legge n. 191/2023.

Lo stesso differimento è previsto per la terza rata, in scadenza il **28 febbraio 2024**.

Inoltre, sono prorogate al 15 marzo anche le prime due rate (previste, rispettivamente, il **31 gennaio** e il **28 febbraio 2024**, dalla **Legge n. 100/2023**) per le popolazioni dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli eventi alluvionali del **maggio 2023**.

Per la scadenza del 15 marzo 2024 sono previsti **5 giorni di tolleranza** e, quindi, il pagamento è considerato tempestivo se effettuato integralmente entro mercoledì 20 marzo 2024.

Inosservanza dell'obbligo vaccinale: Procedimento sanzionatorio

L'art. 4, comma 1-*bis* della Legge n. 18/2024 ha **prorogato al 31 dicembre 2024** il termine di sospensione di tutte le attività e i procedimenti di irrogazione delle sanzioni previste per i soggetti inadempienti all'obbligo di vaccinazione Covid (art. 4-*sexies*, commi 3, 4 e 6, del DL n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 76/2021). Conseguentemente, sono **sospesi fino a tale data** anche i **termini di pagamento** della sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro.

Assemblee societarie da remoto prorogate al 30 aprile 2024 (art. 3, c. 12 duodecies)

Prorogate al 30 aprile 2024 l'efficacia delle disposizioni sulle modalità di svolgimento delle assemblee ordinarie di società di capitali, associazioni e fondazioni.

IRPEF agricola agevolata prorogata (art. 13 ; c. 3-bis ; c. 3-ter ; c. 3-quater)

Prorogata per gli anni 2024 e 2025 il regime di agevolazione IRPEF dei redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, previsto dall'art. 1, c. 44, L. 232/2016.

Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, considerati congiuntamente, concorrono alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti misure:

- a) fino ad € 10.000 per lo zero per cento;
- b) tra € 10.000 ed € 15.000 al 50%;
- c) oltre € 15.000 al 100%.

Proroghe relative al lavoro sportivo (art. 14, c. da 2-bis a 2 quater)

E' prorogata al 31 marzo 2024 il termine entro cui, nella fase di prima applicazione delle riforme del lavoro sportivo, possono essere rese senza incorrere in sanzioni, le comunicazioni ai centri per l'impiego e al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche inerenti agli incarichi e ai compensi dei direttori di gara operanti nell'area dilettantistica, relativamente alle sei mensilità tra luglio-dicembre 2023.

Inoltre viene differito al 30 giugno 2024 il termine entro cui gli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, e gli appartenenti ad altre categorie analoghe, hanno diritto di optare per il mantenimento del regime previdenziale.

Quanto ai premi erogati agli sportivi, le associazioni saranno esonerate dall'applicazione delle ritenute alla fonte del 20%, previste dall'art. 30, c. 2, DPR 600/1973, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge e fino al 31 dicembre 2024, se di importo complessivamente inferiore ad € 300.

Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione

L'art. 3, comma 12-terdecies, estende il termine per avvalersi dell'agevolazione prevista per l'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti Under 36 e con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro, stabilendo che tale misura si applica anche nel caso che il contratto preliminare registrato di acquisto sia stato sottoscritto entro il 31 dicembre 2023, purché la stipula del contratto definitivo avvenga entro il 31 dicembre 2024.

Inoltre, il comma 12-quaterdecies riconosce un credito d'imposta di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quanto previsto al comma soprastante. E ciò per gli atti definitivi di cui sopra stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Semplificazioni per impianti fotovoltaici in strutture turistiche o termali

L'art. 12, comma 2-bis proroga al 31 dicembre 2024 il termine fino al quale i progetti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA).

Le condizioni nel rispetto delle quali i progetti di impianti fotovoltaici in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati previa DILA sono indicate al citato articolo 6, comma 2-septies del DL 50/2022 e sono le seguenti.

Gli impianti devono essere:

- realizzati con moduli collocati a terra o su coperture piane o falde;
- di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp);
- finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture.

Cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti

L'art. 12 comma 3 proroga di sei mesi il termine per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale.

Esclusione dal regime IVA di talune operazioni degli ETS

L'art. 3, c. 12 sexies, differisce al 1° gennaio 2025 l'entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall'art. 5, c. da 5 quater a 15 sexies, DL 146/2021, che - recependo le modifiche alla Dir. 2006/112/CE disposte dalla Dir. 2021/1159/UE - modificano il regime di cui godono gli enti del Terzo settore, includendo tra le operazioni imponibili perché effettuate nell'esercizio di impresa o considerate di natura commerciale, o rendendo esenti, una serie di operazioni attualmente escluse.

Agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico

Fino al 2026 è possibile cumulare le detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico con i contributi regionali erogati per gli stessi lavori (art. 3 c. 12 ter).

Bonus psicologo

L'art. 4, c. 8 quater, incrementa di 2 milioni di euro per l'anno 2024 le risorse già previste dall'art. 1, c. 538, L. 197/2022 per il cd. "bonus psicologo" introdotto dall'art. 1 quater, c. 3, DL 228/2021, come contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, fruibili presso specialisti privati, per fronteggiare stati di depressione, ansia, stress e

fragilità psicologica causati dall'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica.

Proroga ravvedimento speciale

Viene estesa la possibilità di usufruire del ravvedimento speciale alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022

A tal fine, il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024 ovvero in quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2024, entro il 30 giugno 2024, entro il 30 settembre 2024 ed entro il 20 dicembre 2024.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

La regolarizzazione di cui sopra si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione ovvero con il versamento della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni (**art. 3, co. 12-undecies**).

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

7) Albo CTU: dalla Giustizia le slide che illustrano la procedura di iscrizione online

Lo comunica, il **29 febbraio 2024**, il **Consiglio nazionale dei commercialisti** con una informativa agli Ordini locali della categoria.

La Direzione generale per i sistemi informativi del Ministero della Giustizia ha realizzato alcune slide per guidare i professionisti nella procedura di iscrizione online al nuovo “Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale”.

Lo comunica il Consiglio nazionale dei commercialisti agli Ordini locali della categoria attraverso **nell’informativa n. 24 del 29 febbraio 2024**.

Gli uffici del Ministero hanno realizzato due file Power Point che riproducono fedelmente le schermate che il professionista incontrerà durante la compilazione della domanda.

Il primo file è per coloro che accedono al portale attraverso CNS o CIE, il secondo è per chi decide di accedere tramite SPID. In entrambi i file, tra l’altro, si dà atto della possibilità di allegare il modulo dell’autocertificazione unica plurima, richiesta nelle scorse settimane dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti allo stesso Ministero.

Per completare l’iscrizione, i commercialisti potranno utilizzare il facsimile di dichiarazione sostitutiva delle singole autocertificazioni e/o dei documenti richiesti (residenza, anagrafica, iscrizione all’Ordine professionale, casellario giudiziale e carichi pendenti) che il Consiglio Nazionale ha messo a disposizione dei propri iscritti.

Si ribadisce che la procedura di iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti presso il tribunale, gestita in modalità esclusivamente telematica, prevede che i consulenti tecnici d’ufficio e i periti già iscritti negli albi circondariali tenuti in modalità cartacea alla data del 4 gennaio 2024 devono ripresentare la domanda di iscrizione attraverso l’Albo telematico entro il prossimo 4 marzo.

Le nuove domande, invece, potranno essere presentate esclusivamente nell’arco di due finestre temporali, comprese l’una tra il 1° marzo e il 30 aprile e l’altra tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

8) Modelli/istruzioni Redditi/IRAP 2024 e relativi tracciati informatici definitivi, al via anche gli ISA 2024 ai fini proposta di concordato preventivo biennale

Tutti i pacchetti dichiarativi 2024 pubblicati sul sito dell'Agenzia delle entrate il 29 febbraio 2024.

Tra le tante altre cose, con **provvedimento direttoriale Ade del 29 febbraio 2024**, approvati **n. 175 modelli** per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (**ISA**), da utilizzare per il periodo di imposta 2023, del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della **proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2024 e 2025** e per la relativa accettazione, di un sistema di importazione dei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai fini della semplificazione del relativo adempimento dichiarativo.

Approvate, inoltre, le specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il p.i. 2023 e dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2024 e 2025 e della relativa accettazione.

Tra le novità da segnalare il nuovo termine di presentazione per il pacchetto Redditi, Irap e Cnm, fissato al prossimo 15 ottobre dal decreto legislativo che disciplina il concordato preventivo biennale.

Si tratta dei modelli che dovranno essere utilizzati in occasione delle prossime dichiarazioni dei redditi, relative al periodo d'imposta 2023.

Con distinti provvedimenti firmati il 28 febbraio 2024, dal direttore dell'Agenzia delle entrate, approvati i modelli e le specifiche tecniche del 730, di tutto il pacchetto Redditi (Pf, Sp, Sc ed Enc), del Consolidato nazionale e mondiale, Irap e le sole specifiche tecniche del 770 approvato lo scorso 26 febbraio.

Di seguito, nel dettaglio, i relativi provvedimenti, modelli, istruzioni e specifiche tecniche:

730/2024 – modello – specifiche tecniche

Redditi Persone fisiche/2024 – provvedimento – modello – istruzioni – specifiche tecniche

Redditi Società di persone/2024 – provvedimento – modello – istruzioni – specifiche tecniche

Redditi Società di capitali/2024 – provvedimento – modello – istruzioni – specifiche tecniche

Redditi Enti non commerciali/2024 – provvedimento – modello – istruzioni – specifiche tecniche

Consolidato nazionale e mondiale/2024 – provvedimento – modello – istruzioni – specifiche tecniche

Irap/2024 – provvedimento – modello – istruzioni – specifiche tecniche

770/2024 – provvedimento – specifiche tecniche.

Qualche particolarità dei nuovi modelli

Come ogni anno, le dichiarazioni presentano le novità dettate dalle modifiche normative: Eccone alcune.

Iniziamo dal **730/2024**. Il decreto “Adempimenti” prevede che, progressivamente, nella dichiarazione dei redditi semplificata, ossia nel 730, potranno essere indicate tutte le tipologie reddituali riconducibili alle persone fisiche non titolari di partita Iva, in modo tale riservare l’utilizzo di Redditi Pf ai soli contribuenti Iva. È per questo che, nel modello 2024, sono confluiti i dati relativi a Ivie, Ivafe e all’imposta sostitutiva sulle cripto-attività nel nuovo quadro W. Nel quadro L, inoltre, sono stati aggiunti appositi righi riguardanti la rivalutazione dei terreni e la tassazione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti.

Per non gravare i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale ai propri dipendenti, è stato previsto che i versamenti relativi a tali imposte sostitutive siano effettuati tramite modello F24 da parte del contribuente mentre gli eventuali saranno gestiti dall’Agenzia

delle entrate in modo analogo a quanto avviene per i modelli 730 presentati in modalità “senza sostituto”.

La detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore turistico ha comportato, poi, l’inserimento del nuovo rigo “C16”. Tali somme sono qualificate come redditi da lavoro dipendente e, a scelta del lavoratore, possono essere assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali con aliquota del 5%.

Altri aggiustamenti sono stati necessari per effetto della riduzione dal 10 al 5% dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti che trova il suo posto nel rigo C4 del quadro C.

Il modello ha dovuto accogliere, nei righi da C1 a C3 e nei righi D3 e D4, anche le nuove voci derivanti dalla riforma del lavoro sportivo, che prevede una detassazione per un importo massimo di 15mila euro delle retribuzioni degli sportivi professionisti *under 23* e per i compensi degli sportivi operanti nel settore del dilettantismo.

Ritocchi per i dati riguardanti il *Superbonus* (sezioni da III-A a IV del quadro E), che consento di optare per la rateazione con riferimento alle sostenute nel 2022 e per applicare la detrazione del 90% alle spese che nel 2023 non possono beneficiare del 110 per cento.

Infine, si ricorda che, con il decreto “Adempimenti”, è stata estesa, anche ai soggetti con un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, la possibilità di chiedere direttamente all’Agenzia delle entrate il rimborso che scaturisce dalla dichiarazione dei redditi o di effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite il modello di pagamento F24 entro i termini ordinari previsti e, quindi, entro il 30 giugno.

Prima di passare agli altri modelli, conviene segnalare che per le dichiarazioni “Redditi”, Irap e il Cnm, il termine di presentazione è stato spostato, dal decreto sul concordato preventivo, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2023, al **15 ottobre 2024**.

Detto ciò, focalizzando l’attenzione su **Redditi Pf/2024**, risaltano le modifiche al prospetto dedicato ai familiari a carico. A seguito dell’introduzione dell’Assegno unico universale, infatti, per l’intero anno di imposta 2023, non sono più riconosciute le detrazioni per i figli fiscalmente a carico minori di 21 anni, nonché la maggiorazione riconosciuta per i figli con disabilità (articolo 10, comma 4, Dlgs n. 230/2021).

La dichiarazione è stata implementata con molte delle novità fiscali già descritte per il 730 come le mance corrisposte dai clienti al personale del settore turistico e recettivo e i compensi ai lavoratori dello sport.

Saltando da una pagina all'altra, troviamo che nel quadro LM, è stata inserita una nuova sezione in cui determinare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali dovuta sul reddito incrementale relativo all'attività d'impresa e di lavoro autonomo conseguito nel 2023, rispetto a quello conseguito nel triennio precedente, da parte dei contribuenti che aderiscono al regime della tassa piatta incrementale.

È stata, inoltre, inserita un'apposta sezione nella quale i contribuenti forfetari possono effettuare l'adesione al concordato preventivo biennale che, per il primo anno, è limitata, in via sperimentale, a una sola annualità.

Il modello **Redditi Sp/2024** ha cambiato *look* già dal frontespizio. Nella sezione "Altri dati", è stata inserita la casella "Immobili sequestrati" per segnalare l'esistenza di beni immobili oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva da cui deriva la sospensione del versamento delle imposte fino alla revoca della confisca o fino alla loro assegnazione o destinazione.

Nella sezione II del quadro RL è stata aggiunta, con decorrenza 1° gennaio 2024, un'ulteriore tipologia di reddito diverso da assoggettare a imposizione costituita, deriva dalle plusvalenze per la cessione di immobili agevolati dal *Superbonus*. Aggiornati anche i quadri RP e RN per gestire la nuova percentuale di detrazione del 70% del *Superbonus* per l'anno 2024.

Semplificato, poi, il quadro RU: sono stati individuati alcuni crediti d'imposta per i quali non è più previsto l'obbligo di indicare i relativi dati nella sezione I del quadro RU. Si tratta, in particolare, di crediti non automatici per i quali è prevista quale unica modalità di fruizione la compensazione esterna.

Molte delle modifiche apportate a **Redditi Sc/2024** ricalcano gli aggiornamenti effettuati anche su Redditi Sp, a iniziare dal frontespizio che ha fatto spazio al campo "Immobili sequestrati". Nel quadro RQ è stata introdotta la sezione XXIV dedicata alle banche che applicano, per l'anno 2023, un'imposta straordinaria sull'ammontare del margine degli interessi (voce 30 del conto economico relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024).

Nel quadro RQ entra la sezione XXV che, per il solo 2024, è dedicata ai soggetti che hanno applicato il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 (commi da 115 a 119, dell'articolo 1, legge di bilancio 2023) e che hanno escluso dalla concorrenza alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 determinati utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate.

Anche **Redditi Enc/2024** trova nel frontespizio lo spazio per gli "Immobili sequestrati" e la maggior parte delle modifiche riscontrabili in Redditi Sp e Redditi Sc dovute all'evoluzione normativa.

Da evidenziare la previsione nei quadri RF e RG (righe RF50 e RG23) della non concorrenza alla formazione del reddito del 50% dei redditi derivanti da attività di impresa trasferite nel territorio dello Stato da un Paese estero non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.

Per quanto riguarda il modello di **Consolidato nazione e mondiale/2024**, da segnalare, tra l'altro, che è stata implementata la sezione V nella quale vengono specificate, per ogni società partecipante al consolidato, le eccedenze di interessi passivi, di risultato operativo lordo (ROL) e di interessi attivi ai fini della determinazione degli interessi passivi deducibili in base all'articolo 96, comma 14, del Tuir.

Riguardo al modello **Irap/2024**, con riferimento alla detassazione dei compensi di lavoro sportivo, nel quadro IC (società di capitali) e nel quadro IE (enti non commerciali) è stata gestita l'esenzione dalla base imponibile Irap dei compensi di lavoro sportivo erogati ai collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo.

La soglia dei compensi che non concorrono alla determinazione del valore della produzione netta è stata elevata a 85mila euro.

Cambiano, inoltre, le istruzioni concernenti i lavori stagionali, in cui è stato specificato al rigo IS7 del quadro IS che per i lavoratori stagionali, per i quali è prevista la deduzione del costo del lavoro sostenuto dal datore nella misura del 70%, la deduzione dei contributi assicurativi spetta per l'intero ammontare. Tale deduzione va indicata nel rigo IS1 del medesimo quadro IS.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

9) Veicolo d'investimento non residente: definite le linee guida per l'applicazione della remunerazione

Definite, con provvedimento, le linee guida per l'applicazione della remunerazione dell'articolo 110, comma 7, del TUIR.

Linee guida per l'applicazione alla remunerazione ricevuta per l'attività svolta nel territorio dello Stato dal soggetto residente, o dalla stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi nell'ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo.

L'Agenzia delle entrate, con il **provvedimento n. 68665 del 28 febbraio 2024**, dopo aver richiamato i metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento e i relativi criteri di applicabilità descritti nelle Linee guida OCSE e nel decreto 14 maggio 2018 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, individua, prevedendo deroghe e disposizioni di chiusura, i metodi più appropriati, distinguendo per tipologia di servizi, per l'applicazione del principio di libera concorrenza.

Il comma 255 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023) ha modificato l'articolo 162 del TUIR introducendo una presunzione legale che consente, al ricorrere di determinate condizioni, la non configurabilità di una stabile organizzazione in Italia di un veicolo d'investimento non residente che opera sul territorio nazionale tramite un soggetto che svolge, in suo nome o per suo conto, l'attività di gestione degli investimenti.

Una delle condizioni previste dal legislatore è che il soggetto residente, o la stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi nell'ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo, riceva, per l'attività svolta nel territorio dello Stato, una remunerazione supportata dalla documentazione idonea di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

In tale contesto, il comma 7-quater, lettera d), dell'articolo 162 del TUIR, assegna all'Agenzia delle entrate il compito di definire, con provvedimento, le linee guida per l'applicazione a tale remunerazione dell'articolo 110, comma 7, del TUIR.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

10) Contributi per gli enti privati gestori di attività formative

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha emanato il Decreto n. 4 del 29 gennaio 2024 recante “Criteri e modalità per la determinazione dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1987, n. 40”, per gli enti privati gestori di attività formative.

Per l’anno 2024 le istanze di contributo andranno presentate entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero del lavoro: www.lavoro.gov.it.

Ai fini dell’ammissibilità, le domande di contributo dovranno essere corredate della documentazione di cui all’Allegato A del Decreto e relativi sub allegati che costituiscono parte integrante dello stesso e sostituiscono integralmente l’allegato al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 aprile 2015 n. 107/IV/2015.

Ai fini dell’ammissibilità e conformità con i criteri definiti all’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 14 febbraio 1987, n. 40, l’istanza di contributo deve rispondere, alla data di presentazione, ai seguenti requisiti:

- l’ente di coordinamento deve dichiarare e dimostrare di non perseguire scopo di lucro, attraverso l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, o attraverso l’iscrizione ad altri albi o registri, o attraverso il possesso di altro titolo, comprovanti la natura soggettiva di ente senza scopo di lucro ai sensi della normativa vigente;
- l’ente di coordinamento deve aver svolto comprovata attività di coordinamento di enti coordinati, da almeno una annualità che precede quella per la quale viene presentata istanza del contributo;
- l’ente di coordinamento non deve trovarsi in alcuna delle cause ostative alla percezione del contributo, sulla base della dichiarazione di cui all’Elenco al comma 3 del presente articolo;
- l’ente di coordinamento deve dichiarare, in sede di istanza, un minimo di enti coordinati operativi, tale da garantire le funzioni di coordinamento in almeno cinque Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, di cui almeno una Regione del Mezzogiorno. Ai fini dell’operatività, gli enti coordinati di cui al precedente periodo devono dimostrare di aver realizzato almeno 100 ore di unità di durata standard di formazione, nell’ambito dell’attività formativa

dichiarata/attestata ai sensi dell'articolo 3;

- l'ente di coordinamento deve possedere una struttura tecnica e organizzativa idonea allo svolgimento delle attività oggetto di contributo, nella misura minima di tre risorse umane, di cui almeno due dipendenti dedicati a tali mansioni, assunti a tempo pieno o part time per l'intero arco dell'annualità precedente alla presentazione dell'istanza, in applicazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro vigente. Ai fini del calcolo del numero dei due dipendenti i lavoratori part time sono computati pro-quota;
- gli enti coordinati di cui alla lettera d) devono essere dotati di accreditamento regionale alla formazione;
- l'ente di coordinamento e gli enti coordinati non possono essere presenti in più di una istanza, pena l'inammissibilità delle istanze;
- le ore di attività formativa dichiarate/attestate da parte degli enti di coordinamento devono risultare attuate esclusivamente dai rispettivi enti coordinati, pena l'inammissibilità dell'istanze.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

11) Sismabonus: le Entrate rispondono a diversi quesiti

L'Agenzia delle entrate, con la risposta n. 56 del 29 febbraio 2024, risponde a sei quesiti posti da una Srl e da una signora, in tema di:

Sismabonus – requisiti – demolizione e ricostruzione – acquisto del solo box auto non pertinenziale – data di inizio dell'intervento edilizio – presentazione dell'asseverazione – remissione in bonis – cumulabilità con il bonus mobili – parziale inammissibilità dell'istanza.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

12) Assegno di maternità concesso dai Comuni: rivalutazione, per l'anno 2024, della misura dell'assegno e del requisito economico

L'INPS, con la circolare n. 40 del 29 febbraio 2024, comunica l'importo e il limite di reddito per l'anno 2024 relativi all'assegno di maternità concesso dai Comuni, aggiornati in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, ha reso noto che la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi, per l'anno 2024, alla prestazione in oggetto è pari allo 5,4% (cfr. il comunicato ufficiale dell'ISTAT del 16 gennaio 2024 e il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2024).

L'importo dell'assegno mensile di maternità e il relativo requisito economico sono, pertanto, aggiornati come segue.

Assegno di maternità

L'importo dell'assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è pari a 404,17 euro per cinque mensilità e, quindi, a complessivi 2.020,85 euro.

Il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è pari a 20.221,13 euro.

Vincenzo D'Andò

1 Marzo 2024